

(N. 1740)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1951 (V. Stampato N. 1757)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 GIUGNO 1951

Riordinamento dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'ordine cavalleresco « al merito del lavoro », istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, è regolato dalle seguenti disposizioni.

#### Art. 2.

La decorazione dell'ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di coloniz-

zazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici, per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana.

La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenzze di cui al comma precedente.

### Art. 3.

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura « al merito del lavoro — 1901 ».

La croce suddetta va sorretta con un nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

### Art. 4.

Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i titoli di benemerenzza delle persone designate.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso.

Per ogni designazione è incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri.

Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Salvo i casi di errore di persona, le disposizioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenzza.

Parimenti non possono essere ripresentate

prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente.

Nessuna designazione può essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte.

### Art. 5.

Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenzze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ciascun anno non possono essere conferite più di venticinque decorazioni. Tale limite è elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge.

### Art. 6.

Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

dei direttori generali del Ministero dell'industria e del commercio;

dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

di quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti

dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati.

Art. 7.

Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata, sentito il Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemeranze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per

il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte, su parere del Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemeranze di cui alla lettera a) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in istato di bisogno.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**